



NUOVO PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA- ORDINANZA MINISTERIALE 12 APRILE 2008 (G.U.R.I. 30 GIUGNO 2008, Supplemento Ordinario n. 157).

Regione accreditata per MVS

Regione NON accreditata per MVS

UN'AZIENDA E' INDENNE SE:
Azienda da riproduzione: effettua, in due occasioni, ad un intervallo compreso tra i 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la presenza del virus, con esito negativo.
Azienda da ingrasso: introducono solo suini provenienti da aziende riconosciute indenni da MVS.

**L'AZIENDA E' RICONOSCIUTA INDENNE?
L'AZIENDA E' REGISTRATA IN BDN?**

UN'AZIENDA E' INDENNE SE:
 effettua, in due occasioni, ad un intervallo compreso tra i 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la presenza del virus, con esito negativo.

**L'AZIENDA E' RICONOSCIUTA INDENNE?
L'AZIENDA E' REGISTRATA IN BDN?**

NO

SI

SI

NO

DIVIETO ASSOLUTO DI MOVIMENTAZIONE DEI SUINI (ANCHE VERSO IL MACELLO)

ACCREDITAMENTO AZIENDALE PER LA MVS

ACCREDITAMENTO AZIENDALE PER LA MVS

DIVIETO ASSOLUTO DI MOVIMENTAZIONE DEI SUINI (ANCHE VERSO IL MACELLO)

MOVIMENTAZIONE: consentita sia verso altri allevamenti che verso i macelli di altre regioni italiane e verso altri Stati membri.

MOVIMENTAZIONE: consentito lo spostamento verso altre regioni **solo** se l'azienda rispetta le condizioni del Piano di eradicazione, dell'art. 8 della Dec. 2005/779CE ed è autorizzata dal Ministero della Salute. Divieto di spedizione verso altri Stati membri.

MANTENIMENTO l'azienda deve:
 - introdurre suini da aziende accreditate
 - aggiornare la BDN.
 - effettuare i controlli previsti con esiti negativi.

SORVEGLIANZA
 - Anagrafe degli allevamenti suini
 - Aziende da riproduzione a ciclo aperto: prelievo di campioni per prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la presenza del virus ogni sei mesi.
 - Aziende da riproduzione a ciclo chiuso: controllo sierologico annuale.
 - Aziende da ingrasso: nelle regioni che nel 2006/07 non hanno avuto focolai di MVS o in quelle che hanno avuto solo focolai secondari (Emilia Romagna), si deve selezionare un campione di 300 aziende con più di due capi ed effettuare un controllo sierologico semestrale; nelle regioni che nel 2006/07 hanno avuto focolai di MVS, si devono controllare tutte le aziende da ingrasso con più di due capi ogni 6 mesi, controllando sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare la presenza del virus.

SOSPENSIONE dell'azienda per:
 - irregolarità documentali nella tenuta del registro aziendale o in BDN;
 - animali non correttamente identificati;
 - rilevamento di una singola sieropositività (*singleton reactor*), comporta:
 1) sequestro dell'azienda e blocco movimentazione;
 2) secondo prelievo e campionamento dopo 7 giorni;
 3) macellazione del capo sieropositivo.
 Perdura fino alla regolarizzazione della situazione.

REVOCA: l'accREDITAMENTO è revocato per:
 - presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza, documentazione o identificazione contraffatte (comporta sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione);
 - sieropositività non imputabile a *singleton reactor* (comporta sequestro dell'azienda, blocco della movimentazione, prelievo di feci e di campioni di sangue)


MANTENIMENTO l'azienda deve:
 - introdurre suini da aziende accreditate
 - aggiornare la BDN
 - effettuare i controlli previsti con esiti negativi.

SORVEGLIANZA
 - Anagrafe degli allevamenti suini
 - Aziende da riproduzione a ciclo aperto: prelievo di campioni su un numero di suini sufficiente a rilevare la presenza del virus, ogni sei mesi.
 - Aziende da riproduzione a ciclo chiuso: controllo sierologico annuale
 - Aziende da ingrasso con più di due capi: controllo sierologico ogni sei mesi.

PROCEDURA DI RIACCREDITAMENTO
 1. Aziende con sieropositività multipla: dopo 28 gg. dalla macellazione dei sieropositivi, si procede a campionamento sierologico
 2. Aziende in zone di protezione: un prelievo di due campioni di sangue di cui il secondo tra i 28 e i 40 gg. dal primo, su un numero di soggetti sufficienti a rilevare la presenza del virus
 3. Aziende in zone di sorveglianza: un prelievo di un unico campione su un numero di soggetti sufficienti a rilevare la presenza del virus

STALLE DI SOSTA

ai fini dei controlli sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta.



Il nuovo Piano, ripete le disposizioni introdotte dalle Decisioni 2005/779/CE, 2007/9/CE e 2008/297/CE, anche per quanto attiene alla sospensione e/o revoca dell'accreditamento regionale o provinciale (v. Osservatori n. 97-98 del 23/4/2007, 138 del 28/01/2008, 148-149 del 10/03/2008).

Inoltre, l'Ordinanza riporta in allegato un **elenco dei disinfettanti** attivi nei confronti del virus della MVS (allegato III) e un **elenco dettagliato delle misure di biosicurezza** da adottarsi in allevamento (v. allegato X del nuovo Piano). In tal senso, una successiva nota ministeriale del 30 giugno 2008 ha precisato che compete alle Regioni fissare le misure di biosicurezza obbligatorie per le aziende che si trovano sul loro territorio.

Chiunque non osservi le prescrizioni previste dall'Ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550€ a 9.300€ circa, salvo che il fatto costituisca reato.

Il nuovo Piano rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009.

Con la collaborazione delle APA socie.

Modena, 21 luglio 2008